

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MILANO - SEZIONE LAVORO

APPELLO

PER: Sig. GALLAZZI Fabio (C.F. GLLFBA67R28B300R) nato il 28/10/1967 a Busto Arsizio (VA) ed ivi residente in via Liberazione n. 8, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente atto, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lombardia con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale per la Provincia di Busto Arsizio con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Per l'annullamento e/o nullità e/o riforma
della Sentenza del Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio n. 42/2024
pubblicata il 18/01/2024 NRG 254/2023 (DOC. A) e non notificata

Per lo effetto

Per la dichiarazione del diritto del ricorrente, in quanto Laureato AFAM con 24 CFU, di essere riconosciuto abilitato all'insegnamento e, per lo effetto, di essere inserito nelle Prime Fasce delle GPS di Busto Arsizio, ove occorra, previa disapplicazione e dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 e n. 112/2022 (doc. 1 del fascicolo di primo grado e doc.2 del fascicolo di primo grado), nonché delle GPS di Varese Prima Fascia



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

e del relativo decreto di approvazione nei limiti dell'interesse (doc. 3 del fascicolo di primo grado)

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

- A. Va premesso che la presente lite è di natura seriale e, per tali ragioni, la lite presenta le dinamiche tipiche del contenzioso seriale: in alcuni distretti l'orientamento è favorevole, ma non anche in altri.
- B. Oltre ad essere seriale, la presente vertenza è altresì meramente interpretativa, in quanto è basata sull'esatta interpretazione della norma e riguarda l'abilitazione all'insegnamento scolastico.
- C. Nel presente contenzioso seriale, dunque, l'odierno appellante, docente precario e titolare della Laurea AFAM oltre 24 Crediti Formativi Universitari (in avanti CFU), adiva il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio, al fine di ottenere l'inserimento nella Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (in avanti anche GPS) ed il riconoscimento del valore abilitante dei predetti titoli, con riferimento alle classi di concorso di proprio interesse, ossia: A030 (*Musica nella scuola secondaria di I grado*) e AJ56 (*Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado – pianoforte*) e A029 (*Musica nella scuola secondaria di II grado*).
- D. L'appellante evocava la normativa in vigore in materia di abilitazioni scolastiche, nonché, a sostegno delle proprie doglianze, faceva menzione della giurisprudenza nelle more sorta in senso favorevole alla fattispecie in esame. La causa veniva discussa ed il ricorso passava in decisione.
- E. Il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio emetteva l'impugnata sentenza di rigetto, in adesione ad una parte dell'orientamento seriale che invece non riconosce il valore abilitante del titolo Laurea oltre 24 CFU.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

F. Contro l'esito del giudizio di primo grado, dunque, il ricorrente propone il presente appello per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. L'odierno appellante, inserito nelle seconde fasce delle GPS di Varese (**doc. 4 del fascicolo di primo grado**), con all'epoca contratto a tempo determinato con decorrenza dal 09/09/2022 e cessazione al 31/08/2023 presso l'Istituto comprensivo I.C. "G.A. BOSSI" di Busto Arsizio (**doc. 5 del fascicolo di primo grado**), ha conseguito il titolo di Laurea AFAM oltre 24 CFU (**doc. 6 del fascicolo di primo grado**) ed ambisce all'inserimento nella Prima Fascia delle GPS di Varese, per le seguenti classi di concorso: A030 (*Musica nella scuola secondaria di I grado*) e AJ56 (*Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado – pianoforte*) e A029 (*Musica nella scuola secondaria di II grado*).
2. L'appellante ambisce dunque ad essere inserito nella Prima Fascia delle GPS di Varese, tuttavia, tale inserimento non è reso possibile, a detta del Ministero, in quanto il dicastero non riconosce il valore abilitante del titolo oltre 24 CFU (**doc. 7 del fascicolo di primo grado**).
3. La posizione soggettiva è riepilogata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI ACCESSO	CDC PER CUI CHIEDE L'INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA	PROVINCIA DI ISCRIZIONE NELLE SECONDE FASCE GPS
GALLAZZI Fabio	Diploma Accademico rilasciato dalle Istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, conseguita in data 11/09/1993 presso l'Istituto Statale di Studi Superiore "G. Braga" di Teramo, con 24 CFU conseguiti in data 27/07/2020 presso l'Università Pegaso	A029 A030 AJ56	VARESE



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

4. L'odierno appellante è inserito nella seconda fascia di Varese (**già doc. 4 del fascicolo di primo grado**) e rivendica dunque il fatto che, in ragione della Laurea AFAM con 24 CFU, i suoi titoli devono essere considerati abilitanti all'insegnamento, e, pertanto, debbano permettere l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati, quali sono le Prime Fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).
5. Fattispecie analoga a quella odierna – concernente l'inserimento della parte, in quanto docente Laureato con 24 CFU – è già stata scrutinata dalla giurisprudenza di merito, la quale ha accertato il valore abilitante della Laurea oltre i 24 Crediti Formativi Universitari c.d. CFU (*ex plurimis*, Trib. Lav. Roma Sent. n. 2823/2019).
6. Per tali ragioni, il docente, sulla base dei precedenti giurisprudenziali di segno favorevole ed allegati, ricorre per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

IN LIMINE

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, correttamente il Giudice di *prime cure* ha trattenuto la causa per la decisione. Non vi è dunque alcun interesse per l'appellante a censurare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la giurisdizione, essendo quest'ultima una circostanza invocata dalla stessa parte istante sin dal primo grado di giudizio ed accolta dal Tribunale del Lavoro di primo grado.

1.2. Com'è noto, infatti, nel contestare le tesi di contro parte, e nel condividere, sotto tale profilo, la statuizione del primo Giudice, la domanda deve essere sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.

1.3. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (*ex plurimis*, **SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**), tramite cui è stato affermato il già noto



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

principio della **c.d. doppia tutela** (si veda, *ex plurimis*, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991).

1.4. Al riguardo, si riporta altresì la sentenza del **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**, che, a sua volta, richiama la sentenza delle **Sezioni Unite della Cassazione n. 21198/2017**, secondo cui: **“la domanda è volta specificamente all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario”** (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230).

1.5. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia **l’accertamento del diritto** **“nella singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,”** questa vada sottoposta al Giudice Ordinario al quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (**SS.UU n. 27991/13**).

1.6. Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l’appunto che (**SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**): “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta **all’accertamento del diritto** del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, **la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario**”.

1.7. Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: **“il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell’8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi**



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi” (Ad. Pl. n. 11 del 2011).

I

Primo motivo di censura della gravata sentenza: *ERRORES IN IUDICANDO* – *ERRORES IN PROCEDENDO* - INGIUSTIZIA MANIFESTA -OMESSA DECISIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – VIOLAZIONE ART. 111 COST. - VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DLGS 59/2017 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 145/2018 - ILLOGICITA’ MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE –VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL’ ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

1.1 L’odierna parte appellante, dunque, con il presente giudizio, sostiene che la Laurea conseguita nel comparto Laurea oltre i 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) siano abilitanti all’insegnamento.

1.2 Tuttavia, la gravata sentenza, che concentra la propria decisione sul valore non abilitante dei titoli di Laurea con 24 CFU, nega il bene della vita alla parte appellante e trascura quanto la normativa nazionale invece sostiene anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della stessa: “*Appare utile richiamare la normativa in materia: la legge delega 107/2015, all’art. 1, co. 110 stabilisce che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.”

Il d. lgs. n. 59/2017, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, all'art. 5, rubricato “Requisiti di accesso”, prevede che “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo.

con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.

4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.”

Il dato letterale è chiaro nel prevedere che per accedere al concorso per docente, il candidato debba possedere contemporaneamente il necessario titolo di studio e i 24 crediti formativi nelle discipline antro-psico-pedagogiche”.

1.3 Ora, la predetta tesi del Giudice di *prime cure* erra nell'applicare la normativa del settore. Ed invero, la normativa primaria di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 59/2017 prevede che ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, sino ad oggi riservate ai titolari di abilitazioni TFA e PAS, possa avvenire con il possesso della Laurea oltre i 24 crediti formativi universitari in discipline antro - psico pedagogiche: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro - psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”* (art.5, D.lgs. n. 59/2017).

1.4 L'appellante, pertanto, è in possesso del predetto requisito congiunto, ossia del titolo accademico oltre i 24 CFU e di cui sei in ciascuno dei seguenti ambiti disciplinari:



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

1) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; 2) antropologia; 3) psicologia; 4) metodologie e tecnologie didattiche.

1.5 L'impugnata sentenza trascura che la predetta scelta del legislatore risponde ad un criterio organizzativo molto più logico e concreto rispetto ai precedenti corsi oramai aboliti e mai più attivati a pieno regime.

In particolare, il conseguimento della Laurea oltre i 24 CFU avviene mediante il superamento di ordinari e selettivi esami accademici nelle aree di cui al predetto art. 5 del D.lgs. n. 59/2017.

Pertanto, il possesso dei 24 CFU, unitamente al titolo accademico, permette di accedere nella Prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ed ai piani di reclutamento, al pari dei docenti che senza il predetto titolo abbiano svolto il relativo servizio.

1.6 Tale tesi, che milita nel senso di interpretare in modo costituzionalmente orientato la norma, è stata anche sostenuta dalla recente giurisprudenza allegata.

II

Secondo motivo di censura della gravata sentenza: *ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO* – OMESSA LETTURA SILLOGISTICA DELLA NORMATIVA – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNICAZIONE 70/99CE.

2.1. Neppure è condivisibile quanto sostenuto nella impugnata sentenza in merito al rapporto tra il titolo di Laurea oltre 24 CFU e l'accesso ai Corsi di specializzazione sul sostegno. Così si legge nella sentenza di primo grado: *“L'art. 2 del d.m. 374/2017 è invece volto ad indicare i titoli necessari per l'accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto: “1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID; 3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201; 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni; 7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria; 8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

linguistico di cui alla Circolare Ministeriale Il febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; 9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; 10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; Il) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso,



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo”.

Infine, il Regolamento (d.m. 131/2007) richiamato dal primo comma dell'art. 2 sopra riportato, all'art. 5 rubricato “Graduatorie di circolo e di istituto”, stabilisce che “1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3. 2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo. 3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.

Mentre l'art. 1 comma 110 della legge delega si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, l'art. 5 d.lgs 59/2017 nell'usare la congiunzione “oppure”, invece di esplicitare che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

Acclarata l'insussistenza di una norma primaria a fondamento della pretesa di parte ricorrente, non paiono fondate le argomentazioni circa la irragionevole disparità di trattamento che l'interpretazione letterale delle norme comporterebbe: sussistono infatti differenze sostanziali tra i titoli abilitanti contemplati dall'ordinamento ed i CFU, in quanto i primi postulano l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali che, invece, non constano essere previsti per l'ottenimento dei CFU."

2.2 Più nello specifico, in primo grado è stato evidenziato come i docenti Laureati con 24 CFU, ivi compresa l'odierna ricorrente, possono essere ammessi a partecipare ai corsi di sostegno (c.d. TFA Sostegno), ai quali è possibile accedere soltanto se il docente sia già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, proprio perché il titolo di sostegno è un *quid pluris* rispetto all'abilitazione per insegnare nella materia comune.

Ne deriva che se la parte istante non fosse in possesso del titolo abilitante, non potrebbe di certo accedere ai corsi di sostegno. Ebbene, il Ministero, però, ammette ai corsi di sostegno i docenti abilitati sia con i percorsi TFA/PAS e sia i Laureati con 24 CFU. Al contrario, se i docenti con la Laurea ed i 24 CFU non fossero in possesso dell'abilitazione, non potrebbero di certo avere accesso.

2.3 Pertanto, il Giudice di prime cure non considera che secondo la lettura sillogistica della normativa, non applicata dal primo giudice, accade che: i docenti abilitati possono accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno (**premessa maggiore**), i Laureati con 24 CFU sono ammessi ai corsi di specializzazione per il sostegno (**premessa minore**), i Laureati con 24 CFU sono abilitati (**conclusione**).

Non soddisfa dunque l'interpretazione del Giudice di prima istanza, in quanto è lo stesso Ministero che ha permesso l'accesso al concorso di specializzazione sul sostegno ai laureati con 24 CFU al pari dei docenti con TFA e PAS: cosa che di certo non sarebbe stata possibile se la laurea con 24 CFU non fossero ritenuti abilitanti.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

III

Terzo motivo di censura della gravata sentenza: *ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO* - OMESSA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE O ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 1,2,3,4 COST. – VIOLAZIONE DIRETTIVA COMUNITARIA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.

3.1 Oggetto di censura è altresì la mancata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia Europea, in caso di omessa lettura costituzionalmente orientata della norma. Il Giudice di prime cure così si è espresso: *“Né, ad avviso della Corte sussiste alcuna incompatibilità con riguardo alla normativa sovranazionale invocata dall'appellato, secondo cui l'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non integrerebbe requisito per lo svolgimento della professione di docente essendo mere procedure amministrative di reclutamento; in realtà sembra innegabile che la previsione di esperienze didattiche e formative sia stata concepita in funzione formativa e non risulti pertanto assimilabile a mera procedura di contingentamento degli accessi alla professione.*

In altri termini, premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero di 24 cfu - in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018) - deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti; la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA; d. m. 23 marzo 2013



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della L. n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse.

Dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di 'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.

Può quindi concludersi che i requisiti per partecipare al concorso siano cosa diversa dai requisiti per l'accesso alle graduatorie: si tratta di norme che non sono in contrasto tra di loro, essendo volte a disciplinare procedure diverse.

Come condivisibilmente statuito anche dal TAR Roma con la pronuncia n. 7152/19, "La partecipazione al concorso è cosa diversa ontologicamente funzionalmente dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, la quale ultima postula il possesso del requisito dell'abilitazione atteso che ad essa graduatoria la PA attinge per conferire incarichi di insegnamento; viceversa il mero possesso del diploma di laurea congiunta e 24 CFU non garantisce affatto che il docente sia in possesso di idoneità abilitativa ad insegnare. Invero per poter aspirare a sottoscrivere contratti di insegnamento deve non solo essere ammesso ai concorsi a cattedra, ma altresì superare tali concorsi. E' solo il superamento del concorso al quale il docente laureato e formato con 24 crediti ha diritto di partecipare, che conferisce idoneità di insegnare. Ration per cui la posizione dell'insegnante meramente facoltizzato a partecipare ad un concorso che non è dato sapere se vincerà non può essere equiparata a quella di un insegnante che è scritto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto alle quali ha avuto accesso previa selezione pubblica; docente che è, quindi, ex lege considerato dall'ordinamento in possesso dell'idoneità alla funzione di docente.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

Non può, pertanto, dichiararsi che parte ricorrente sia in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU.

Si condivide, inoltre, quanto argomentato da parte resistente relativamente all'ulteriore considerazione che non può ritenersi violata la normativa eurounitaria, posto che nel caso di specie non viene in contestazione il diritto ad esercitare la professione di docente, poiché i docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU non sono affatto esclusi dall'insegnamento, ma vi sono ammessi, sia pure in una posizione inferiore rispetto ai docenti dotati dello specifico titolo abilitante.

Per questi motivi, il ricorso va respinto”.

3.2 Il ricorrente, dunque, riteneva che la normativa in argomento, così come è stato affermato in casi analoghi, debba essere rimessa al vaglio della Consulta ove non fosse stata possibile la lettura costituzionalmente orientata della norma (**cfr. Trib. Lav. Roma Sent. n. 2823/2019**).

3.3 Sul punto, tuttavia, il giudice di *prime cure* non ha dubitato della legittimità costituzionale della normativa primaria.

In realtà, per le ragioni che seguono, l'odierno appellante solleva anche in sede di appello la questione di legittimità costituzionale.

Invero, non può essere intesa l'abilitazione soltanto come mero superamento del concorso, ma, per converso, nella fattispecie in esame, si discute dell'abilitazione a prescindere dal ruolo.

3.4 Sul punto non coglie nel segno la Giurisprudenza evocata dal Giudice di *prime cure*. Invero, un'altra parte della Giurisprudenza del Consiglio di Stato, proprio a causa della mancata indizione dei concorsi abilitanti, e nel rispetto del brocardo *ad impossibilia nemo tenetur*, ha invece permesso la partecipazione dei docenti senza i corsi TFA o PAS ai concorsi riservati, sostenendo che: “è (e deve essere) *interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante all'esito di un percorso aperto all'accesso da parte di ogni interessato: ossia finché non sia stato possibile conseguire l'abilitazione nei modi "ordinari" (nei sensi predetti, ossia senza indirettamente postulare, né implicare, la necessità di un periodo di transito attraverso il precariato)" (**ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1067/2017**).

3.5 Pertanto, la mancata attivazione costante dei percorsi di abilitazione e l'assenza del valore abilitante della Laurea oltre 24 CFU rende impossibile conseguire il titolo abilitante all'insegnamento.

Tale aspetto non è per nulla irrilevante, infatti, da un lato si assiste alla pretesa, anche comunitaria, di favorire la stabilizzazione del personale docente, ma, d'altro lato, non si creano le condizioni affinché tale tipo di stabilizzazione lavorativa possa essere favorita.

La predetta scelta finisce dunque per violare il principio del merito e il diritto al lavoro, inteso non come attribuzione *ex lege* di una posizione lavorativa, ma, quanto meno, come creazione dei presupposti per accedere alla professione stabile.

Ed è dunque per tali ragioni che la disciplina interna si pone in contrasto con la nostra Costituzione, che tutela il diritto al lavoro, nonché tutela il merito e disciplina l'accesso all'impiego pubblico.

Pertanto, la mancata attivazione dei percorsi abilitante consolida il precariato che, invece, la Corte di Giustizia europea, con le note sentenza, ha inteso non legittimare, al fine di prevenire e contrastare l'abuso dei contratti a termine.

3.6 Per tali ragioni, ritenuto che la mancata attivazione dei percorsi abilitante e il mancato riconoscimento del valore abilitante della Laurea oltre i 24 CFU, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, genera, di fatto, l'accesso all'impiego stabile, si chiede che venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia europea, per evidente violazione della direttiva comunitaria 70/99CE.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

IV

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

4.1. Come già autorizzato in primo grado, si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della presente provincia.

Pertanto, si chiede, come già avvenuta in primo grado, che la notificazione del presente ricorso avvenga attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e, ove occorra, dell'Ambito Territoriale Provinciale.

V

SULLE SPESE ED IL C.D. DIRITTO DI PERDERE IL GIUDIZIO

5.1. Sono diverse le pronunce anche recenti che hanno riconosciuto il valore abilitante del presente titolo in favore dei docenti precari (**cfr. Trib. Lav. Salerno Sent. 549/2020 del 19/05/2020; Trib. Lav. Busto Arsizio Ordinanza 34/20 del 09/01/2020; Trib. Lav. Roma Sent. 11502/19 del 19/12/2019 e Sent. 5318/18 del 21/06/2018; Trib. Lav. Siena Sent. 275/19 del 16/12/2019, Sent. 3009/19 del 18/11/2019, Sent. 15/2020 del 22/01/2020, Sent. 211/19 del 20/09/2019 e 178/19 del 15/07/2019; Trib. Lav. Parma Ordinanza 3035/19 del 19/11/2019; Trib. Lav. Palermo Ordinanza 42773/19 del 08/11/2019; Trib. Lav. Termini Imerese Ordinanza 18512 del 05/11/2019, Trib. Lav. Monza Sent. 5242/19 del 05/11/2019**).

Nell'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte di Appello non dovesse condividere il medesimo orientamento che è maturato presso altri Fori, si chiede, quanto meno, la compensazione delle spese sia per la novità della questione, sia per il dislivello che esiste tra le parti in causa e sia soprattutto in ragione del contrasto giurisprudenziale in corso.

Tali profili, infatti, possono giustificare pacificamente la compensazione delle spese.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 — 0513512147

Invero, la presente materia non è per sua natura conciliabile ed è seriale, ne deriva che in caso di non augurato rigetto rimanere comunque intatto il diritto costituzionalmente rilevante di perdere la causa.

Pertanto, la PA è difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato e di certo non affronta le stesse dinamiche del docente.

PQM

Tanto premesso in fatto e in diritto, *Voglia* Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano – Sezione Lavoro, in riforma dell'impugnata Sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro dei Busto Arsizio n. 42/2024, così provvedere:

Nel merito: ACCOGLIERE IL PRESENTE APPELLO ED ANNULLARE E/O RIFORMARE E/O DICHIARARE LA NULLITA' dell'impugnata sentenza ove occorra previa rimessione al primo giudice; per lo effetto, ove occorra previa disapplicazione degli atti gravati ed indicati in epigrafe, ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto del ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie provinciali della Prima Fascia delle GPS di Varese, per le classi di concorso di interesse. ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento; fatta salva in ogni caso ogni altra o diversa statuizione secondo Giustizia.

Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.

Si allega:

- 1) Doc. A Sentenza di Primo Grado estratta dal fascicolo telematico;
- 2) Doc. B Fascicolo telematico di Primo Grado.

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato, che il valore della presente lite è indeterminabile e che il contributo unificato è pari ad € 388,50 se dovuto.

Salvezze illimitate.

Bologna-Milano, f.to Avv. Sirio Solidoro

